



COMUNE DI NICOLOSI

PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA N. 37 DEL 10.07.2019

Oggetto: istituzione di uno stallo di sosta in via De Felice, riservato ai veicoli di proprietà o a servizio di persone invalide.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Sindaco, con provvedimento n. 7 del 15.02.2019, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

VISTA l'istanza, protocollo n. 8477 del 16.05.2019, con la quale il signor Chisari Alfredo, nella qualità di titolare dell'autoscuola "Madonna della Guardia", sita in Nicolosi via De Felice n. 8, chiede la realizzazione di uno stallo di sosta per disabili nei pressi del proprio ufficio;

VISTO il decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare:

- gli articoli 5, 6 e 7 che danno facoltà ai comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale;
- l'articolo 188 che obbliga gli enti proprietari della strada ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada" e, in particolare, l'articolo 381 "Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide";

VISTO il D.P.R. 30 luglio 2012 n. 151 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 495/1992 in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide";

VISTI:

- la legge 30 marzo 1971 n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e degli invalidi civili" e, in particolare, l'articolo 27 "Barriere architettoniche e trasporti pubblici";
- il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici, spazi e servizi pubblici" e, in particolare, gli articoli 10, 11 e 12;

VISTO il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e, in particolare, l'articolo 8.2.3 che disciplina in merito al numero di posti da riservare, rispetto al numero di stalli di sosta presenti in zona, ai veicoli che espongono apposito contrassegno rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del D.P.R. n. 495/1992;

CONSIDERATO che in via De Felice sono presenti delle attività commerciali e, pertanto, sarebbe opportuno reperire idonea area da adibire a parcheggio per i veicoli che trasportano le persone invalide;

CONSIDERATA l'attuale viabilità della suddetta via, con particolare riferimento alle aree di sosta e alla loro potenziale ricettività;

RITENUTO che in detta località l'intensità del traffico stradale e le condizioni topografiche rendono possibile intraprendere provvedimenti idonei a migliorare l'attuale disciplina della sosta in favore delle persone invalide;

INDIVIDUATO, a seguito di istruttoria e relativo sopralluogo di verifica effettuato da personale di questo Comando, lo spazio da adibire a tale scopo

ORDINA

- 1) Istituire in via De Felice, nelle vicinanze del numero civico 8, uno spazio di sosta riservato ai veicoli a servizio o di proprietà delle persone invalide.
- 2) I suddetti veicoli hanno l'obbligo di esporre, sopra il parabrezza e in modo ben visibile, apposito contrassegno.
- 3) Lo spazio di sosta è contraddistinto da segnaletica stradale orizzontale di colore giallo, come da fig. II 445/c art. 149, e da segnaletica verticale, come da fig. II 79/a art. 120 e fig. V5 art. 381, rappresentate nel D.P.R. n. 495/92.
- 4) Si intende revocata qualsiasi disposizione, precedentemente emanata, in contrasto con la presente ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente sul sito web del Comune di Nicolosi affinché sia resa nota a tutta la cittadinanza.

Il Comando della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza delle superiori disposizioni.

L'inosservanza delle prescrizioni previste nel presente atto sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 158, comma 5, del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada".

La presente ordinanza entra in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale.

L'ufficio tecnico comunale resta incaricato della predisposizione, nonché della manutenzione, della stessa segnaletica.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

IL COMANDANTE

Carmelo Amore

